

ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ AGE MOGLIANO VENETO \_\_\_\_\_

**Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci**

Il giorno 23 \_\_\_\_\_ giugno 2019 \_\_\_\_\_, alle ore 10.15 \_\_\_\_\_, presso l'abbazia benedettina in via don Bosco 58 \_\_\_\_\_ a Mogliano Veneto \_\_\_\_\_ si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione AGe di Mogliano Veneto \_\_\_\_\_ per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **adeguamento dello statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore"**.

Il presidente comunica innanzitutto che nella riunione del consiglio direttivo del 19/06/2019 Linda Bianchi ha dato le dimissioni da presidente e che nel medesimo consiglio è stato eletto presidente Marino Tolomio.

Presiede l'assemblea Marino Tolomio \_\_\_\_\_, il verbalizzante è Linda Bianchi \_\_\_\_\_.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dell'associazione dà lettura dello statuto, spiegando che il suo adeguamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare integralmente lo statuto illustrato dal presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al presidente di:

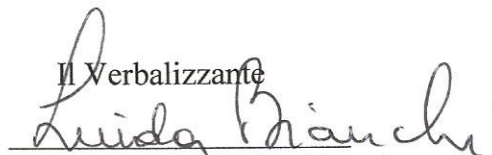
- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11.40 \_\_\_\_\_ previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO di TREVISO

Reg.to 2 LUG 2019 N° 3453 Priv.S.3^



PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Zuin



## STATUTO

### Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Associazione Genitori Mogliano Veneto – A.Ge. M.V. – APS"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
  
L'Associazione risulta iscritta dal 13/09/2010 al Registro Regionale APS con il codice PS/TV0148.  
  
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima solo dopo iscrizione al registro regionale.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione accetta in qualità di associato, quanto disposto dallo Statuto dell'Associazione Italiana Genitori – APS approvato in data 7 aprile 2019.

### Art. 2 Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

### Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **Art. 5 Sede**

1. L'Associazione ha sede in via Don G. Bosco 58 nel Comune di Mogliano Veneto.
2. Con delibera dell'Organo di amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, ma la sola comunicazione obbligatoria agli uffici competenti.

## **Art. 6 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Art. 7 Oggetto, finalità e attività**

1. L'Associazione Genitori Mogliano Veneto – A.Ge. M.V. - APS è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dall'Etica cristiana.  
Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.  
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come:
  - Individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico;
  - Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
  - Fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
  - Favorire percorsi di integrazione dei bambini diversamente abili e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
  - Promuovere attività di educazione interculturale;
  - Contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori, genitori, insegnanti, operatori, ecc.;
  - Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione dei genitori alla vita dell'istituto scolastico e della comunità sociale;
  - Promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative;

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, aventi per oggetto:

- att. prevista alle lett. D): *educazione e attività culturali* di interesse sociale con finalità educativa;
- att. prevista alla lett. I): *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- att. prevista alla lett L): *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- att. prevista alla lett U): *beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- att. prevista alla lett V): *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza*;
- att. prevista alla lett W): *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività vengono realizzate attraverso le azioni che seguono:

- 1) L'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di specifiche attività in ambito socio-educativo, in particolare i corsi per giovani, genitori, educatori, operatori ed insegnanti, incontri informativi e formativi, finalizzate al benessere dei figli e della famiglia, alla promozione della cultura del rispetto, della pace, della legalità e della giustizia;
  - 2) L'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di progetti in ambito socio-assistenziale e in particolare il progetto "Andrea" di umanizzazione del ricovero ospedaliero pediatrico;
  - 3) L'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di progetti in ambito socio-culturale e scolastico quali cineforum, doposcuola, eventi culturali e ricreativi;
  - 4) L'organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti e tavole rotonde con finalità culturali ed educative, particolarmente riguardo l'educazione dei figli, le relazioni interpersonali, le criticità familiari e sociali, il benessere della persona, le pari opportunità;
  - 5) L'organizzazione di attività di raccolta fondi o di sostegno a favore di persone svantaggiate. Iniziative formative di supporto all'accoglienza e all'integrazione;
  - 6) L'organizzazione di cicli di incontri per genitori e figli delle scuole elementari e medie sul tema dell'orientamento scolastico;
  - 7) L'istituzione di una piccola biblioteca particolarmente centrata su temi educativi a disposizione di soci e simpatizzanti dell'Associazione;
- 3.** L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Organo di amministrazione.
- 4.** L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 5.** L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti le proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

## **Art. 8 Associati**

- 1.** All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario ne effettua comunicazione tempestiva al Runtts e integra obbligatoriamente la compagine associativa entro un anno.
- 2.** Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dall'Organo di amministrazione e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.  
  
L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.  
La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 3.** In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto e la comunica all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
- 4.** La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

## **Art. 9 Diritti e doveri degli associati**

- 1.** Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 2.** L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 3.** Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 4.** Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Organo di amministrazione.
- 5.** I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

### **Art. 10 Volontariato e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

### **Art. 11 Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'Organo di amministrazione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'Organo di amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere notificato dall'Assemblea e comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **Art. 12 Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) l'Organo di amministrazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale)
- e) l'Organo di revisione (eventuale)

### **Art. 13 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è il massimo Organo deliberante dell'Associazione.
  2. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ovvero in ritardo di non oltre 6 mesi dalla scadenza dell'obbligo per il pagamento della stessa; hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo quanti hanno versato la quota associativa.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
    - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
    - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
    - d) eleggere i componenti dell'Organo di amministrazione, determinandone il numero, e degli eventuali Organi di controllo e di revisione.
    - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
    - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
    - h) deliberare su ogni altro argomento che l'Organo di amministrazione vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
  - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

### **Art. 14 Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla

convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, ad esempio a mezzo lettera, fax, e-mail.  
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

### **Art. 15 Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

### **Art. 16 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 50% più 1degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 17 Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione**

1. L'Organo di amministrazione è l'Organo esecutivo dell'Associazione.
2. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. L'Organo di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

#### **Art. 18 Convocazione e validità dell'Organo di amministrazione**

1. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine ad esempio a mezzo lettera, fax, e-mail. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Nel caso sia composto da soli tre membri è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

#### **Art. 19 Attribuzioni dell'Organo di amministrazione**

1. All'Organo di amministrazione spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. All'Organo di amministrazione spetta inoltre:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 9, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

## **Art. 20 Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.  
In particolare:
  - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
  - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Le attività riportate in questo punto possono essere delegate dal Presidente al Tesoriere.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 21 Il Segretario ed il Tesoriere**

- 1.** Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2.** Al Segretario compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
  - c) la redazione dei libri sociali.
- 3.** Al Tesoriere spetta il compito di:
  - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il Tesoriere, su delega del Presidente, può effettuare le operazioni di cui al punto 4b dell'Art. 20 del presente Statuto.

## **Art. 22 Organo di Controllo**

L'eventuale Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 23 Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **Art. 24 Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 4 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

## **Art. 25 Risorse economiche**

- 1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  - quote associative e contributi degli associati;
  - erogazioni liberali di associati e terzi;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 2.** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3.** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Art. 26 I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

## **Art. 27 Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative

norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Art. 28 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

### **Art. 29 Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 30 Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 31 Personale retribuito**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

### **Art. 32 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 33 Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### **Art. 34 Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

### **Art. 35 Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 36 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

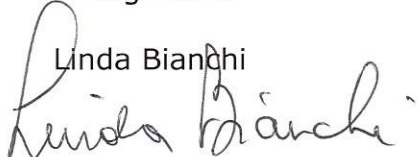
### **Art. 37 Norma transitoria**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Mogliano Veneto, 23 giugno 2019

Il Segretario

Linda Bianchi



Il Presidente

Marino Tolomio

